



OGGETTO: aggiudicazione all'OE CONVERGE S.p.A. della procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite RdO su MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento servizi di cloud computing "Amazon AWS" presenti sul Marketplace di AgID per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di "cloud adoption & devops"- CIG 867289073C-CUI S97345810580202100024

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato; come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto, altresì, l'art.23, comma 3, del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"i dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore Generale"*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1 aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii..;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b), come modificato dalla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, in virtù del quale per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si procede mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del predetto Codice *“previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla citata legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la delibera n. 41 dell’11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Visto il modulo di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT prot. n. 167400557 del 15/02/2021, e i documenti in esso richiamati quali allegati, nonché la rettifica prot. n. 167458120 del 18/02/2021, con i quali il Dirigente del Settore ICT *“al fine di garantire il funzionamento e la gestione dell’ambiente di “cloud adoption & devops” dell’Agenzia, [...], si rende necessario procedere al rinnovo dei servizi cloud computing “Amazon AWS” presenti sul Marketplace di AgiD per un valore nominale di euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, per una durata di 12 mesi ovvero fino all’esaurirsi del valore del credito disponibile”* e che *“la procedura di aggiudicazione e il criterio di aggiudicazione sono i seguenti: affidamento mediante RdO aperta sul Me.PA., ai sensi dell’art. 63 del Codice dei contratti pubblici così come richiamato dall’art. 1, co.2, lett. b), del DL Semplificazioni, con il criterio del minor prezzo (rectius: maggior ribasso percentuale sui prezzi del listino pubblico AWS) ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato Codice.*

Si precisa altresì, che in ragione della natura e del valore dei servizi oggetto della procedura, è richiesto, a pena di esclusione, che i reseller Amazon AWS autorizzati alla vendita e interessati a partecipare alla RdO devono possedere, alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, il seguente requisito di capacità tecnico-professionale, definito nel rispetto dell’art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016: essere un Business Partner AWS”;

Preso atto del Visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” in data 15/02/2021 n. 23/2021 attestante la copertura finanziaria;

Vista la Determina AM n. 46 del 17/03/2021 con la quale è stata indetta una procedura negoziata tramite RdO su MEPA. aperta a tutti gli OE interessati, in possesso dei requisiti richiesti e regolarmente iscritti al Me.PA. al Bando “Servizi”, nella categoria “Servizi per l’information & communication technology”, volta ad acquisire i servizi di cloud computing “Amazon AWS” presenti sul Marketplace di AgiD per il funzionamento e la gestione dell’ambiente di “cloud adoption & devops”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del Codice dei contratti pubblici, per l’importo massimo presunto di € 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa – CIG 867289073C;

Considerato che i servizi *de quibus* hanno caratteristiche standardizzate e che, pertanto, la relativa acquisizione può essere effettuata, applicando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;

Preso atto che alle ore 18:00 del 25/03/2021, termine indicato nella Lettera d’invito num. prot. 34015-19/03/2021-AIFA-AIFA-P del 19/03/2021 pubblicata in pari data sul Sistema di e-procurement del MePA per la ricezione delle offerte, hanno fatto pervenire sul predetto Sistema la propria offerta i seguenti cinque Operatori Economici:

1. AZATEC CONSULTING S.r.l. P.IVA 02261940841
2. CONVERGE S.p.A. P.IVA 04472901000
3. 3. LUTECH S.p.A. P.IVA 02824320176
4. 4.MIRIADE S.r.l. P.IVA 04124270242
5. 5.SORINT.LAB S.p.A. P.IVA 03419770163

Visto il verbale del 26/03/2021 redatto a cura del Tavolo Tecnico (All. 1), composto dal RUP e dai dott.ri Stefano Leone e Roberta Casale dell'Ufficio ANGP, al quale si rimanda integralmente per gli aspetti motivazionali, in merito alle intervenute attività di apertura delle Buste virtuali contenenti la documentazione Amministrativa, di controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, nonché della regolarità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese anche sul possesso dei requisiti generali e speciali (il *requisito di capacità tecnico-professionale richiesto a pena di esclusione è essere un Business Partner AWS*);

Visto altresì il verbale redatto a cura del Tavolo Tecnico (All. 2), composto dal RUP e dai dott.ri Stefano Leone e Sergio Gargiulo dell'Ufficio ANGP del 30/03/2021, al quale si rimanda integralmente e nel quale si dà preliminarmente atto dell'espletamento della procedura di soccorso istruttorio e successivamente dell'apertura delle buste virtuali C contenenti le offerte economiche degli OSEE in gara;

Considerato che, nel citato verbale del 30/03/2021 il Tavolo tecnico ha proceduto all'esclusione automatica dell'offerta economica presentata dalla Sorint.Lab S.p.A. poiché la stessa (2,25 % di sconto) è risultata superiore alla soglia di anomalia (2,228%), individuata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, e secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 e dalla delibera ANAC 840/2020.

Tenuto conto che gli OSEE Lutech S.p.A. e Converge S.p.A., hanno presentato l'offerta economica al prezzo più basso pari al 2% dello sconto e che il RUP, mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924, ha collocato al primo posto della graduatoria l'OE Converge S.p.A. e al secondo posto la Lutech S.p.A., e che pertanto la graduatoria è risultata essere la seguente:

1. CONVERGE S.p.A.
2. LUTECH S.p.A.
3. MIRIADE S.r.l.
4. AZATEC CONSULTING S.r.l.

DETERMINA

Art. 1 (aggiudicazione)

1. La procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cloud computing "Amazon AWS" presenti sul Marketplace di AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di "cloud adoption & devops", indetta ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b), del Codice dei contratti pubblici, recante CIG 867289073C, viene aggiudicata in favore di CONVERGE S.p.A., con sede legale/operativa in Roma (RM), CAP 00143, Via Mentore Maggini n.1, P.IVA e C.F. 04472901000, per mesi n. 12 (dodici), salvo diversa determinazione di AIFA, ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo non garantito di € 100.000,00 oltre IVA.

2. Si dà atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. Quale corrispettivo per i servizi in argomento, è, pertanto, autorizzato l'importo massimo di € 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, per una durata contrattuale presumibile di 12 (dodici) mesi, salvo diversa determinazione di AIFA, ovvero fino all'esaurimento del predetto importo.
2. La spesa relativa alla procedura di gara graverà pro quota sul budget anni 2021 e 2022.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato dalla CONVERGE S.p.A.

Art. 3
(comunicazioni, pubblicità e trasparenza)

1. La comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016 entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione dello stesso.
2. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento di aggiudicazione, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).
3. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 4
(impugnazioni)

1. Avverso il presente provvedimento è proponibile l'impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 30 giorni.

Roma, 31/03/2021

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Firmato digitalmente da: ANTONINO
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 31/03/2021 14:06:27

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Verbale del seggio di gara del 26/03/2021
2. Verbale del seggio di gara del 30/03/2021

Pubblicato sul profilo del committente in data 05 / 08 /2021

UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO

Verbale dei lavori del Tavolo Tecnico AIFA del 26 marzo 2021

di apertura delle offerte presentate in sede di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tramite RdO aperta sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento servizi di cloud computing "Amazon AWS" presenti sul Marketplace di AgID per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di "cloud adoption & devops"- CIG 867289073C- CUI S97345810580202100024

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 11:00 sono presenti tramite i propri mezzi di comunicazione e quelli messi a disposizione da AIFA:

- Dott. TRAPANESE Maurizio (Dirigente del Settore ICT e RUP della procedura)
- Dott. LEONE Stefano (Ufficio ANGP)
- Dott.ssa CASALE Valeria (Ufficio ANGP)

costituenti il Tavolo Tecnico, riunitosi per la verifica della documentazione contenuta nella "Busta amministrativa" presentata dai seguenti operatori economici, in sede della procedura negoziata in oggetto, tramite il Portale del Me.PA:

1. AZATEC CONSULTING S.r.l. P.IVA 02261940841
2. CONVERGE S.p.A. P.IVA 04472901000
3. LUTECH S.p.A. P.IVA 02824320176
4. MIRIADE S.r.l. P.IVA 04124270242
5. SORINT.LAB S.p.A. P.IVA 03419770163

Di seguito i documenti richiesti:

N.	Descrizione	Lotto	Tipo richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
1	Allegato A - Dichiarazione art 80 non in DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
2	Allegato DGUE editabile	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
3	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
4	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
5	copia scannerizzata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi o impegno	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
6	procura generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Facoltativo	Si
7	All. C- Offerta economica	Lotto 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
8	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Lotto 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Preliminarmente, si prende atto che entro le ore 18:00 del 25/03/2021, termine ultimo indicato nella citata procedura, sono pervenute sul Portale del Me.PA., le offerte degli operatori economici sopra citati, composte dai documenti inseriti nella "Busta

amministrativa” (punti da 1 a 6 del prospetto sopra riportato) e dell’offerta economica (punti 7 e 8 del predetto prospetto).

Ciò premesso, il Tavolo Tecnico procede all’apertura della “Busta amministrativa” e alla verifica dei documenti in essa contenuti.

Per quanto riguarda il punto 5), tramite il canale “Invia comunicazione”, messo a disposizione sul Portale, viene richiesta alla Miriade S.r.l. l’integrazione documentale inerente la copertura assicurativa a servizio dell’appalto ed in particolare la dichiarazione di conformità all’originale della copia scannerizzata della polizza assicurativa per responsabilità civile, come richiesto al par. 8.1. della Lettera d’invito per la documentazione prodotta non in originale, richiedendone l’invio entro le ore 18.00 del 29 marzo a mezzo PEC all’indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it.

Il Tavolo tecnico alle ore 12:00 termina le operazioni che riprenderanno a data da destinarsi

dott. Maurizio Trapanese

dott. Stefano Leone

dott.ssa Valeria Casale

Le firme autografe dei componenti del Tavolo Tecnico sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.

Il presente verbale viene trasmesso all’Ufficio ANGP per il seguito di competenza.

Il presente verbale è composto da n. 02 pagine.

UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO

Verbale dei lavori del Tavolo Tecnico AIFA del 30 marzo 2021

di apertura delle offerte presentate in sede di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tramite RdO aperta sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento servizi di cloud computing "Amazon AWS" presenti sul Marketplace di AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di "cloud adoption & devops"- CIG 867289073C- CUI S97345810580202100024

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 10:00 riprendono le attività del Tavolo tecnico per la verifica della documentazione contenuta nella "Busta amministrativa" presentata dagli operatori economici, in sede della procedura negoziata in oggetto, tramite il Portale del Me.PA.

Sono presenti tramite i propri mezzi di comunicazione e quelli messi a disposizione da AIFA:

- Dott. TRAPANESE Maurizio (Dirigente del Settore ICT e RUP della procedura)
- Dott. LEONE Stefano (Ufficio ANGP)
- Dott. GARGIULO Sergio (Ufficio AM – in sostituzione della dott.ssa CASALE Valeria)

Per quanto riguarda il punto 5), tramite il canale "Invia comunicazione", messo a disposizione sul Portale, viene richiesta alla Azatec Consulting S.r.l. l'integrazione documentale inerente la copertura assicurativa a servizio dell'appalto ed in particolare la dichiarazione di conformità all'originale della copia scannerizzata della polizza assicurativa per responsabilità civile, come richiesto al par. 8.1. della Lettera d'invito per la documentazione prodotta non in originale, richiedendone l'invio entro le ore 13.00 a mezzo PEC all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it.

Tramite PEC sono pervenute le risposte da parte della Miriade S.r.l. e della Azatec Consulting S.r.l. rispettivamente il giorno 29/03/2021 alle ore 11:57 e il giorno 30/03/2021 alle ore 10:17.

Si dà atto dell'espletamento della procedura di soccorso istruttorio ritenendo conformi le integrazioni inviate dalla Miriade S.r.l. e dalla Azatec Consulting S.r.l..

Concluse le sopra citate operazioni di verifica della documentazione afferente alla "Busta amministrativa", il RUP, facente parte del Tavolo tecnico, procede sul Portale alla approvazione della documentazione presente nella "Busta Amministrativa" e alla successiva apertura della documentazione relativa all'offerta economica di cui al punto 7 e 8.

Successivamente il Tavolo tecnico procede all'apertura delle buste virtuali C contenenti le offerte economiche degli OOE in gara.

Tutte le offerte pervenute sono state approvate sul MePA e viene quindi stilata la seguente graduatoria provvisoria:

1. SORINT.LAB S.p.A. ribasso offerto 2,25%
2. LUTECH S.p.A. ribasso offerto 2,00% (ex-equo con la Converge S.p.A.)
3. CONVERGE S.p.A. ribasso offerto 2,00% (ex-equo con la Lutech S.p.A.)
4. MIRIADE S.r.l. ribasso offerto 1,57%
5. AZATEC CONSULTING S.r.l. ribasso offerto 1,50%

In applicazione di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, e secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 e dalla delibera ANAC 840/2020, il Tavolo tecnico procede all'esclusione automatica dell'offerta economica presentata dalla Sorint.Lab S.p.A. poiché la stessa (2,25 % di sconto) risultata superiore alla soglia di anomalia (2,228%), individuata.

Tenuto conto che gli OOE Lutech S.p.A. e Converge S.p.A., hanno presentato l'offerta economica al prezzo più basso pari al 2% dello sconto, il RUP, mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924, colloca al primo posto della graduatoria l'OE Converge S.p.A. e al secondo posto la Lutech S.p.A.; pertanto la graduatoria finale risulta essere la seguente:

1. CONVERGE S.p.A. ribasso offerto 2,00%
2. LUTECH S.p.A. ribasso offerto 2,00%
3. MIRIADE S.r.l. ribasso offerto 1,57%
4. AZATEC CONSULTING S.r.l. ribasso offerto 1,50%

Alla luce di quanto sopra esposto, l'offerta presentata dalla Converge S.p.A. può pertanto ritenersi congrua.

Il presente verbale, composto da n. 02 pagine viene trasmesso all'Ufficio ANGP per il seguito di competenza.

Con l'aggiudicazione provvisoria, si dichiarano chiusi i lavori del Tavolo Tecnico.

dott. Maurizio Trapanese

dott. Stefano Leone

dott. Sergio Gargiulo

Le firme autografe dei componenti del Tavolo Tecnico sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.

Allegati:

N.	Descrizione	AZATEC CONSULTING S.P.A.	CONVERGE S.P.A.	LUTECH S.P.A.	MIRIADE S.R.L.	SORINT.LAB S.P.A.
1	Allegato A - Dichiarazione art 80 non in DGUE	X	X	X	X	X
2	Allegato DGUE editabile	X	X	X	X	X
3	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	-	-	-	-	-
4	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	-	-	-	-	-
5	copia scannerizzata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi o impegno	X	X	X	X	X
6	procura generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità	-	-	-	-	-
7	All. C- Offerta economica	X	X	X	X	X
8	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	X	X	X	X	X

Pagina 2 di 2

CONTRATTO

**PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING “AMAZON AWS” PRESENTI SUL MARKETPLACE
DI AGID PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL’AMBIENTE DI “CLOUD
ADOPTION & DEVOPS” - CIG 867289073C - CUI S97345810580202100024**

TRA

l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181
– 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona
del dott. Antonino Laganà, nato a Roma il 15/01/1962, in qualità di delegato alla
sottoscrizione di atti e contratti relativi a lavori, servizi e forniture entro la soglia
comunitaria, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 619 del 21-05-2020

E

CONVERGE S.p.A., con sede legale in Roma (RM) – 00143 – via Mentore Maggini, 1,
Codice Fiscale e Partita IVA 04472901000, nella persona del Sig. Pierluigi Cetto, nato
a Roma, il 06/12/1953, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei
necessari poteri di firma.

PREMESSO CHE

- a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto,
il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
 - *AIFA*, indica l’Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
 - *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica CONVERGE S.p.A., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di *Aggiudicatario* della procedura per l’affidamento dei servizi di cloud computing “Amazon AWS” presenti sul Marketplace di AgID per il funzionamento e la gestione dell’ambiente di “cloud

adoption & devops” - CIG 867289073C, e contraente del presente Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l’AIFA o l’Aggiudicatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l’AIFA e l’Aggiudicatario;

- *Lettera d’invito*, indica la Lettera di invito prot. 0034015 del 19/03/2021 e i relativi allegati, con la quale l’AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella procedura di acquisto per l’affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Capitolato Tecnico*, indica l’Allegato B alla Lettera d’invito;

- *Offerta Economica*, indica l’Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso della procedura di gara per l’affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Servizi*, indica l’oggetto del presente Contratto di cui all’art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data 08/04/2021, prot. n. 42830;

- *Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679*, indica la nota di designazione da parte di AIFA del responsabile esterno al trattamento dei dati, che sarà firmata dal Fornitore per accettazione;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria n. 01.000051506 emessa da S2C S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni il 08/04/2021;

- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016*: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 in data 08/04/2021;

b) l’AIFA, con determina n. 85 del 31/03/2021 ha aggiudicato - mediante Procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite RdO su MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, avviata con Lettera di invito num.

prot. 34015/P del 19/03/2021 - i servizi di cloud computing “Amazon AWS”

presenti sul Marketplace di AgiD per il funzionamento e la gestione dell’ambiente

di “cloud adoption & devops” - CIG 867289073C - CUI S97345810580202100024;

c) all’esito della procedura di gara e previa esclusione automatica dalla gara delle

offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016,

l’offerta presentata dall’ *Aggiudicatario*, è risultata quella migliore secondo il

criterio del minor prezzo;

d) con nota num. prot. 40295 del 01/04/2021, l’aggiudicazione veniva regolarmente

notificata alla Converge S.p.A. secondo quanto disposto dall’articolo 76 del D. Lgs.

n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.PA.;

e) l’*Aggiudicatario*, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all’art. 80

del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con

particolare riferimento al divieto di “pantouflage”, il regolare possesso dei quali

è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell’art. 85 e 36 del D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’AIFA procede ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.

Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonchè le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi (Allegato 1 al Bando MePA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”).

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si

richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato 35 Capitolato Tecnico - Servizi per l'information & communication technology), nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Affidatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'*Aggiudicatario* che accetta, l'esecuzione dei servizi di cloud computing "Amazon AWS" presenti sul Marketplace di AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di "cloud adoption & devops" - CIG 867289073C.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico di cui in

Premessa cui integralmente si rimanda.

3. I prodotti eventualmente elaborati in esecuzione del contratto restano di esclusiva e piena proprietà dell'AIFA.

4. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* decorrerà dalla data di sottoscrizione prendendo in carico l'account AWS di AIFA già attivo. Il presente Contratto avrà durata di dodici (12) mesi salvo diversa determinazione di AIFA, ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo non garantito di € 100.000,00 oltre IVA di cui al successivo art.

4.

In ogni caso il Fornitore sarà tenuto al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto è stabilito in € 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA. L'AIFA non garantisce al Fornitore contraente un corrispettivo minimo. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato al Fornitore, dietro presentazione di regolare fattura con cadenza bimestrale posticipata, in base al consumo effettivo dei servizi Cloud AWS, sarà dato dalla applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario, pari al 2,00% (due) sui prezzi del listino pubblico AWS, per ogni singolo Servizio richiesto da AIFA ed effettivamente erogato dall'Aggiudicatario.

In particolare l'Aggiudicatario fatturerà in euro i Servizi acquistati da AIFA, applicando il tasso di cambio del giorno antecedente l'emissione della stessa fattura.

2. Il ribasso percentuale indicato in 2,00% (due) si intenderà fisso ed invariabile e non soggetto pertanto a diminuzioni facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio.

3. Il Fornitore contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.

5. È ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità

dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché

al rilascio al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.

102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di

conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal

responsabile unico del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di

ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011,

sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del

corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia;

nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di

diritto, salvo il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura da emettere

con cadenza bimestrale posticipata, la quale dovrà necessariamente recare: il relativo

CIG ed essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via

del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

L'*AIFA* rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello

split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno

essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco

UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture

inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione

dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.

Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che

emettono in

- Reverse Charge;

- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il

regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette

ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco**

Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo

riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli

standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30

giorni dal ricevimento della fattura tenuto conto dall'avvenuta verifica dell'Agenzia

alla conformità dei servizi dal contratto. **I corrispettivi dei servizi acquistati, che sulla**

piattaforma AWS sono espressi in dollari, saranno fatturati dal Fornitore in euro

applicando il tasso di cambio del giorno antecedente l'emissione della stessa

fattura.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura

elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec:

protocollo@pec.aifa.gov.it, un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi

fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: **"Allegato a**

fattura n.____ , CIG n. _____, Fornitore_____", riportante il numero

della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto, il nome del Fornitore, il

bimestre di riferimento; il valore in euro dei servizi acquistati nel bimestre di

riferimento, applicando il tasso di cambio del giorno antecedente l'emissione della

stessa fattura; il valore (in euro) aggiornato, al netto dell'importo della stessa fattura,

dell'importo contrattuale massimo non garantito residuo e ancora spendibile.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario* come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato,

determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto. Restano ad esclusivo carico del Fornitore contraente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il Fornitore contraente si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto.

3. Il Fornitore contraente si impegna a svolgere i Servizi con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni

anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite da AIFA, per il tramite del RUP e/o del Direttore dell'esecuzione del *Contratto* individuato dalla Stazione appaltante, concordando ogni specifica attività.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Aggiudicatario*.

8. Il *Fornitore* si obbliga, senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA, in particolare, nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, a informare AIFA:

a) dei termini e condizioni (inclusi eventuali SLA), anche di terze parti (compresa AWS), applicabili di volta in volta ai servizi in argomento, nonché a notificare tempestivamente ad AIFA qualsiasi modifica agli stessi;

b) preventivamente delle interruzioni programmate, e tempestivamente delle

interruzioni straordinarie, dei servizi forniti dall'Aggiudicatario e da AWS.

Il *Fornitore* si obbliga, senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA, nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, a garantire, per ciascun servizio acquistato sulla piattaforma AWS, un livello di qualità non inferiore a quello atteso, di cui agli accordi tra AWS ed i propri business partner.

9. Il *Fornitore* dovrà garantire la continuità dei servizi AWS e prendere in carico l'account di AIFA già attivo.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA individua il Sig. Andrea Fabrizi quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* individua quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. Corrado Del Vecchio il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi*

o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, l'*Aggiudicatario* dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 3.000,00 (tremila/00), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera*

di Invito e nel Capitolato Tecnico, addebiterà all'Aggiudicatario le seguenti penali, fatto

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 100,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto richiesto al precedente Art.

5 comma 9.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del Contratto, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al Fornitore contraente a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente per iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione del presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo stesso

non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o

autorizzabile da parte dell'AIFA;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Aggiudicatario* il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., modificate dal D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 con

particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e all' informativa antimafia liberatoria a carattere provvisorio, e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Affidatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri

dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Affidatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche

sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art.

9.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'*AIFA* non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando Mepa citato al precedente art. 1.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

È fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'AIFA per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'AIFA, previa contestazione all'Aggiudicatario delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.

6. Le Parti, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del Contratto.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le Parti prendono atto che i dati personali inseriti nel presente Contratto nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei Servizi, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti, con la stipula del Contratto, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in

Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale
rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;

b) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'*Aggiudicatario* nei confronti del personale
utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Affidatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 17 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica

indicazione:

- dei dati identificativi dell'Aggiudicatario (campo 4: denominazione o ragione

sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone

181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 867289073C")

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i

Servizi di cloud computing "Amazon AWS")

- codice tributo: 456T.

2. L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo

mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23

pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà

avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____,

Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del

presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente Contratto si compone di una Premessa e di 18 (diciotto) articoli e n. 1 (una)

annessa Approvazione in forma specifica resa dell'Aggiudicatario. Esso è redatto su

29 (ventinove) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma

digitale da AIFA e dall'Aggiudicatario.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(Antonino Laganà)

(_____)

Dichiarazione dell’Affidatario annessa al Contratto

Il sottoscritto Pierluigi Cetto in qualità di rappresentante legale p.t. *(ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:)* Procuratore munito dei necessari poteri dell’Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Affidatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente